

SOCIETÀ SVIZZERA DI SALVATAGGIO
SEZIONE DEL MENDRISIOTTO

STATUTO

Titolo I: Disposizioni generali

Titolo II: Scopo

Titolo III: Soci

Titolo IV: Diritti e doveri dei soci

Titolo V: Organizzazione

Titolo VI: Finanze e responsabilità

Titolo VII: Rapporti con la SSS

Titolo VIII: Revisione degli statuti

Titolo IX: Scioglimento

Titolo X: Disposizioni finali

SOCIETA SVIZZERA DI SALVATAGGIO
SEZIONE DEL MENDRISIOTTO

STATUTO

Titolo I: Disposizioni generali

Art.1

È costituita sotto il nome "Società Svizzera di Salvataggio Sezione del Mendrisiotto" o "SSSM" (detta in seguito "Sezione") un'associazione di pubblica utilità, umanitaria, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede in via al Lido 12, 6826 Riva San Vitale.

Art. 2

La Sezione è membro della Società Svizzera di Salvataggio SSS conformemente agli articoli 34 e seguenti del presente statuto.

Art. 3

La Sezione è membro della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS). Le quote di affiliazione alla stessa sono direttamente a carico della Sezione.

Art. 4

La sezione porta l'emblema ufficiale della SSS.

Titolo II: Scopo

Art. 5

La Sezione contribuisce nella zona del Mendrisiotto e Basso Ceresio, dovunque ne fosse richiesta e secondo le proprie forze ad assolvere agli scopi della Società Svizzera di Salvataggio e persegue la prevenzione di incidenti e il salvataggio da tutte le situazioni d'emergenza, in particolare da acque correnti e stagnanti.

La Sezione agisce sulla base dei principi della Croce Rossa e della Carta etica nello sport svizzero.

L'oggetto sociale e perseguito soprattutto mediante:

- a) la promozione della permanenza attorno all'acqua, in acqua e sull'acqua di tutta la popolazione;
- b) la spiegazione dei possibili pericoli e del comportamento corretto;
- c) la trasmissione ai membri della Sezione e a terzi delle competenze di autosoccorso;
- d) la formazione di membri della Sezione e a terzi per il salvataggio;
- e) l'adempimento di compiti di sorveglianza e di salvataggio;
- f) la promozione del nuoto di salvataggio come disciplina sportiva per il mantenimento delle capacità d'intervento e per la promozione delle giovani leve;



- g) la propaganda del nuoto pinnato e dell'immersione libera;
- h) l'organizzazione di servizi di ricerche e recuperi subacquei;
- i) la promozione dell'attività subacquea;
- j) ogni altra forma di informazione, prevenzione e consulenza riguardanti le attività sopraccitate.

Art. 6

La Sezione apporta il suo aiuto a tutte le persone in pericolo. Nella misura del possibile, i suoi servizi di soccorso sono prestati gratuitamente o tutt'al più al costo reale (copertura delle spese vive).

Essa aiuta le organizzazioni locali di salvataggio e mette i suoi membri ed il suo materiale a disposizione di Autorità o Istituzioni. Può inoltre, su richiesta di terzi, effettuare lavori e recuperi subacquei.

Art. 7

In qualità di membro della SSS, la Sezione del Mendrisiotto e i suoi membri sono soggetti alla Carta etica, allo statuto ed allo Statuto sul doping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti chiarificatori.

Art. 8

La Sezione si compone di soci attivi, collaboratori, passivi, onorari e contribuenti. Il Comitato Direttivo allestisce alla fine di ogni anno civile l'elenco con la classificazione dei soci valido per l'anno entrante.

Art. 9

Salvo eccezioni concesse dal Comitato Direttivo, possono diventare soci attivi tutti i detentori di un brevetto SSS che abbiano compiuto almeno il 16esimo anno d'età. Il Comitato Direttivo è competente per le ammissioni dei soci attivi, a seguito di domanda scritta da parte degli interessati. I soci attivi sono ritenuti tali a condizione che partecipino regolarmente agli esercizi, ai corsi ed agli allenamenti organizzati dalla Sezione e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. In caso di ripetute assenze ingiustificate, il socio verrà considerato passivo. Spetta al Comitato Direttivo notificare al socio il suo cambiamento da attivo in passivo. Il socio divenuto passivo potrà essere riammesso quale socio attivo solo nel caso che nell'anno successivo partecipi nuovamente alle attività sopra menzionate. Dopo un anno, il socio passivo viene radiato dalla Società.

Il socio collaboratore è un socio attivo, che per questioni professionali o personali è impossibilitato a presenziare regolarmente alle attività ma che apporta un contributo fondamentale alla Sezione. La deroga da socio attivo a socio collaboratore deve essere concessa dal Comitato Direttivo e ha validità annuale.

Art. 10

Soci onorari sono coloro che hanno reso eminenti servigi alla Sezione. Essi sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo. Diventano di diritto soci onorari i membri del Comitato Direttivo ed i soci attivi dopo 20 anni di attività.

Art. 11

Le dimissioni possono essere inoltrate per iscritto per la fine di un anno civile rispettando un preavviso di 6 mesi.

Art. 12

Soci contribuenti sono le persone, ditte, enti pubblici o privati che versano un contributo annuo di almeno CHF 100.-. Essi sono tali per la durata dell'anno civile per il quale hanno pagato la tassa.

Art. 13

Il Comitato Direttivo ha facoltà di espellere un socio qualora il suo comportamento sia ritenuto gravemente contrario agli interessi della Sezione. L'espulsione è notificata mediante lettera raccomandata anche senza indicarne i motivi del provvedimento. Entro il termine di 30 giorni, l'espulso ha facoltà di ricorso presso l'Assemblea Generale che deciderà inappellabilmente. Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che il Comitato Direttivo decida altrimenti.

I membri esclusi dalla SSS o dalla Regione SSS SUD sono esclusi automaticamente anche dalla

Art. 14

I soci che, malgrado due richiami, non hanno pagato i loro contributi entro i termini loro dati, perdono la qualità di socio attivo, collaboratore o passivo e vengono radiati dalla Sezione alla fine del rispettivo anno.

Titolo IV: Diritti e doveri dei soci

Art. 15

I soci si impegnano ad attenersi agli statuti, alle direttive, ai regolamenti e alle decisioni della SSS, della Regione SSS SUD e della Sezione, a promuovere gli obiettivi della SSS e a sostenere gli sforzi degli organi centrali.

Tutti i soci hanno diritto ad essere orientati sull'attività della Sezione e della SSS e ad essere invitati alle manifestazioni da essa indette, a qualsiasi titolo.

Le persone fisiche che sono socie della Sezione sono al contempo membri individuali della Regione SSS SUD e della SSS. L'adesione alla Regione e all'associazione centrale è gratuita. (I membri individuali sono rappresentanti dalla Sezione nei confronti della SSS e della Regione SSS SUD e non hanno diritto di voto).

I soci attivi in possesso di un brevetto di sommozzatore sono anche membri della FSSS. I soci debbono attenersi in tutto e per tutto alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 16

I soci attivi e collaboratori sono tenuti al versamento di una tassa annuale che verrà stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo. Ai soci onorari non viene imposta nessuna tassa.

Art. 17

Chi non rispetta gli statuti, agisce contro gli obiettivi, lo scopo e gli interessi della società o non adempie ai propri obblighi finanziari nei confronti della Sezione SSS del Mendrisiotto (nonostante precedente sollecito) può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione può essere decisa in qualsiasi momento dal Comitato direttivo senza indicarne i motivi e deve avvenire per iscritto. È possibile ricorrere entro 30 giorni dinanzi all'assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Comitato direttivo. L'assemblea generale prenderà una decisione definitiva all'assemblea successiva.

I membri esclusi dalla SSS o dalla Regione SSS Sud sono esclusi automaticamente anche dalla Sezione SSS del Mendrisiotto.

Titolo V: Organizzazione

Art. 18

Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato Direttivo
- la Commissione di revisione dei conti

Assemblea Generale

Art. 19

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata una volta all'anno, normalmente entro la fine del mese di marzo.

Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate in ogni tempo:

- qualora il Comitato Direttivo le ritenga necessario,
- su richiesta del Comitato Centrale della SSS,
- su richiesta di almeno 1/5 <lei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea Generale, con indicazione delle trattande, deve essere spedita ai soci aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione può avvenire per via postale o attraverso invio elettronico.

Per tutti gli altri soci sarà fatta unicamente una convocazione tramite pubblicazione sulla stampa locale, senza convocazione personale.

Il termine può essere abbreviato sino a 5 giorni su decisione unanime del Comitato Direttivo. Ogni Assemblea Generale convocata a norma di statuto può legiferare validamente.

Art. 20

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale, di inoltrare proposte e di partecipare ai dibattiti. Hanno diritto di voto i soci attivi e collaboratori, mentre non hanno diritto di voto i soci onorari, passivi e contribuenti.



Art. 21

Nomine e votazioni avvengono solitamente per alzata di mano. Ogni socio avente diritto di voto ha facoltà di richiedere lo scrutinio segreto o lo scrutinio nominale. Questa decisione verrà presa per alzata di mano. Le votazioni si fanno a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Le nomine a maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio e relativo al secondo. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente. Per il conteggio dei voti, l'Assemblea Generale nomina due scrutatori.

Art. 22

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dell'Assemblea Generale precedente;
- approvazione del rapporto annuale sull'attività;
- approvazione dei conti e del rapporto della Commissione di revisione dei conti;
- scarico al Comitato Direttivo ed alla Commissione di revisione dei conti;
- nomina del presidente;
- nomina dei membri del Comitato Direttivo;
- nomina della Commissione di revisione dei conti e di un revisore supplente;
- nomina di soci onorari;
- approvazione del programma di lavoro;
- approvazione del preventivo;
- fissazione delle tasse annuali;
- revisione degli statuti;
- ratifica dei membri del Comitato Direttivo "ad interim";
- decisioni riguardanti le proposte del Comitato Direttivo e dei soci;
- scioglimento della Sezione.

Art. 23

I soci attivi hanno diritto di proporre trattande all'Assemblea Generale. Il relativo testo va inoltrato per iscritto, al Comitato Direttivo, entro 4 giorni dalla ricezione della convocazione.

Art. 24

L'Assemblea Generale è diretta dal presidente della Sezione e se ne fosse impossibilitato dal vicepresidente o da un membro del Comitato Direttivo. In occasione delle nomine del presidente e dei membri del Comitato Direttivo essa è diretta, limitatamente per queste trattande, da un presidente di sala.

Comitato Direttivo

Art. 25

Il Comitato Direttivo si occupa di tutti gli affari che non siano espressamente riservati all'Assemblea Generale.

È responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale dell'esecuzione dei compiti statutari della Sezione.

Art. 26

Il Comitato Direttivo si compone del Presidente e di altri quattro o più membri sino ad un massimo di sette.

Esso rimane in carica 2 anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 27

Il Comitato Direttivo provvede a distribuire internamente le cariche di vicepresidente, segretario, cassiere e di responsabile dei vari settori. Il presidente dirige le sedute del Comitato Direttivo. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28

Almeno il 20% dei generi biologici deve essere rappresentato nel Comitato direttivo dell'associazione.

Qualora un membro del Comitato Direttivo non intervenisse a due riunioni consecutive senza giustificazione, esso è ritenuto dimissionario.

Ove sussistano validi motivi, un membro di Comitato Direttivo può inoltrare le dimissioni dalla carica in qualsiasi momento. Il Comitato Direttivo nominerà un sostituto "ad interim" che resterà in carica sino alla prossima Assemblea Generale.

Art. 29

Il Comitato direttivo si riunisce normalmente una volta al mese o ogni qualvolta le esigenze lo richiedono.

Art. 30

Ogni membro del Comitato direttivo è escluso per legge dal diritto di voto sulle risoluzioni riguardanti un affare legale o una controversia legale tra il membro, il/la partner del membro o una persona legata al membro in linea diretta da un lato e l'associazione dall'altro.

I membri di Comitato esecutivo svolgono i loro compiti con la dovuta attenzione ed efficienza ed al meglio delle loro capacità.

Svolgono i loro compiti esclusivamente nell'interesse dell'Associazione.

Se esiste il rischio di un conflitto di interessi per un membro del comitato direttivo in relazione a una decisione del Comitato, questa persona deve informare il/la Presidente e ritirarsi per la consultazione ed il processo decisionale. Inoltre, questa persona dovrà astenersi da qualsiasi dialogo con altri membri del Comitato di amministrazione in merito alla risoluzione.

Le astensioni dovute ad un conflitto di interessi devono essere registrate nel verbale.

Se il conflitto di interessi riguarda il/la Presidente, questi dovrà informare il suo /sua vice.

Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il Comitato d'Amministrazione deciderà escludendo il membro interessato.



I membri del Comitato direttivo (eventualmente altri organi) non possono richiedere, ricevere, accettare o dare favori diretti o indiretti che siano in qualche modo collegati al loro mandato nell'associazione e che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

Commissione di revisione

Art. 31

La commissione di revisione si compone di due revisori dei conti eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni al massimo. Il revisore supplente è sempre rieleggibile sino a che non debba effettivamente sostituire un revisore.

Art. 32

La Commissione di revisione procede, all'inizio di ogni anno, alla verifica dei conti e dei giustificativi dell'anno precedente e presenta all'Assemblea Generale un rapporto scritto.

Art. 33

I revisori sono responsabili della verifica dell'accuratezza del bilancio annuale. Sono autorizzati ad ispezionare i conti ed i documenti di supporto in qualsiasi momento.

Titolo VI: Finanze e responsabilità

Art. 34

Per la realizzazione dei suoi compiti la Sezione attingerà i mezzi necessari tramite le quote sociali, sussidi ricorrenti e speciali, contributi e doni nonché nelle forme che riterrà più opportune, sempre che dette forme non siano lesive della morale, degli interessi di terzi o frutto di atti illeciti.

Art. 35

La Sezione è vincolata dalla firma del presidente o del vicepresidente con quella di un altro membro del Comitato Direttivo.

Art. 36

La responsabilità della Sezione è riposta unicamente nei limiti del suo patrimonio sociale. E quindi esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 37

I soci attivi sono assicurati contra gli infortuni durante l'espletamento della loro normale attività durante gli interventi. In nessun caso la Sezione risponderà per incidenti che si dovessero verificare nell'ambito dell'attività sociale, dei corsi, delle manifestazioni e degli allenamenti.

Titolo VII: Rapporti con la SSS

Art. 38

La Sezione e membro della SSS regionale e nazionale.

Art. 39

La Sezione riconosce gli statuti della Regione SSS SUD, nonché della SSS, loro regolamenti, direttive e delibere e si impegna a rispettarli.

La Regione SSS SUD e la SSS devono essere informate sulle manifestazioni importanti organizzate dalla Sezione.

I membri degli organi guida della Regione SSS SUD, nonché della SSS sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni della Sezione.

In casi motivati gli organi guida centrali possono convocare le assemblee generali straordinarie e le sedute del Comitato Direttivo della Sezione.

Titolo VIII: Revisione degli statuti

Art. 40

L'Assemblea Generale può, su proposta del Comitato Direttivo o di un decimo dei soci aventi diritto di voto, decidere la revisione totale o parziale degli statuti a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Gli statuti della Sezione e la relativa modifica devono essere esaminati dalla SSS e approvati dal comitato direttivo della Regione SSS SUD.

Titolo IX: Scioglimento

Art.41

Lo scioglimento può aver luogo nei casi previsti dall'art. 77 del Codice Civile Svizzero, ma deve aver luogo automaticamente quando il numero dei membri abbia a ridursi a meno di dieci.

Lo scioglimento può avvenire anche per altri motivi ma deve comunque essere deciso da un'Assemblea Generale straordinaria espressamente convocata e con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti aventi diritto di voto deliberativo.

Art.42

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio esistente dovrà essere destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

Qualora la Regione SSS SUD sia anch'essa al beneficio dell'esenzione fiscale, il patrimonio verrà consegnato alla Regione SSS SUD che lo terrà a disposizione di una nuova Sezione che dovesse essere ricostruita nel Mendrisiotto. Decorsi 5 anni dallo scioglimento, la SSS Regione SUD potrà disporre liberamente del patrimonio.

Titolo X: Disposizioni finali

Art. 43

Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto si fa riferimento ai regolamenti interni, alle direttive emanate dal Comitato Direttivo nonché all'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 44

Il presente statuto annulla e sostituisce ogni Statuto precedentemente approvato dall'Assemblea Generale.

Esso è stato approvato dall'Assemblea Generale del 11 febbraio 2026, ed entra immediatamente in vigore salvo verifica della SSS e approvazione del comitato regionale.

Società Svizzera di Salvataggio, Sezione del Mendrisiotto

Mendrisio, il 30 gennaio 2026

La presidente

Memmi Fava

Il Vicepresidente

Roberto Russignan

Il presente statuto è approvato dal Comitato della Regione Sud SSS

Arcegno, il 30 gennaio 2026

Il Presidente

Maurizio Vitali

La Segretaria

Mirvana Monighetti